

Disciplina per l'accesso nella ZTL con controllo elettronico, vigente in Corso Umberto da via Stazione a via Monachella e aree limitrofe.

ART. 1

LINEE GUIDA E PRINCIPI

1. Le presenti norme intendono fissare linee guida e principi per la disciplina dei requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno della zona a traffico limitato (di seguito detta Z.T.L.) mediante "sistema di accesso con controllo elettronico", ai sensi del D.P.R. n° 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e al/le zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7 comma 133-bis della legge 15/05/1997, n° 127", nonché le modalità per le comunicazioni dei soggetti non autorizzati che hanno la necessità di accedere temporaneamente a tale area.

ART. 2

DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le zone a traffico limitato sono le zone individuate e definite dall'art. 3 comma 1 n° 54) del D. Lgs. del 30/04/1992, n° 285: "zona a traffico limitato è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli" e dall'art. 7 comma 9 del medesimo D. Lgs. n° 285/1992: "I Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta....."

ART. 3

DELIMITAZIONE ORARIA E AREALE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L'orario di vigenza della Z.T.L. è il seguente: dalle ore 19,00 alle ore 23,00 di sabato e festivi dall'1 ottobre al 30 aprile e dalle ore 19,30 alle ore 01,00 di tutti i giorni dall'1 maggio al 30 settembre.

La zona a traffico limitato è delimitata come appresso specificato e riportato nelle planimetrie approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- Corso Umberto – tratto compreso tra Via Stazione e Via Monachella
- Via Capuana
- Via Campo Sportivo- tratto compreso tra Via Torretta e Corso Umberto.
- Via Liardo
- Via Capra- tratto compreso tra Corso Umberto e Via Vasta
- Via Vasta
- Via Mazza- tratto compreso tra Via Vasta e Via Dalmazia
- Via Orlando- tratto compreso tra Via Nunzio e Corso Umberto.

Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici ubicati all'interno della Z.T.L.

ART. 4

CONDIZIONI PER L'ACCESSO

1. Nelle fasce orarie in cui è attiva la limitazione al transito nella Z.T.L., l'ingresso è controllato da apparecchiature elettroniche posizionate nei seguenti varchi:

- C/so Umberto angolo Via Stazione
- Via Campo Sportivo angolo Via Torretta
- C/so Umberto angolo Via Amalfi

Dette apparecchiature, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati degli autorizzati, individua immediatamente i trasgressori con conseguente applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.

Per accedere alla Z.T.L. sarà obbligatorio essere dotati di un *pass* da esporre in modo visibile sul parabrezza anteriore.

2. L'accesso negli orari di vigenza della Z.T.L. è consentito per tutte le categorie di veicoli, muniti di *pass*, con il divieto permanente per gli autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. Eventuali eccezioni potranno essere concesse con specifiche autorizzazioni temporanee da parte del Comando di Polizia Municipale.

Di norma, l'uso del *pass* sarà vincolato al solo veicolo la cui targa è indicata sul predetto titolo autorizzatorio, fatte *salve* le eccezioni, precisate nel presente provvedimento, per le quali il *pass* potrà contenere più di una targa.

In tal caso potrà essere utilizzato alternativamente su ognuno dei veicoli corrispondenti.

3. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze dell'Ordine, etc), non è previsto il rilascio di *pass*, ma l'inserimento in apposita c.d. *lista bianca*.

I veicoli non autorizzati e non rientranti nella lista bianca saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Municipale, che avvierà la procedura di applicazione della sanzione prevista dal codice della strada.

4. I possessori dei veicoli aventi diritto che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, dovranno presentare al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa del transito che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

ART. 5

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I *Pass* sono autorizzazioni che consentono la circolazione nella Z.T.L. nei limiti previsti dalle presenti norme e dalle prescrizioni particolari indicate nel titolo autorizzatorio medesimo.

2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie ed ai percorsi indicati e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza, ordine pubblico e pubblico interesse.

3. Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L. ..

a) **Autorizzazioni permanenti**

Le autorizzazioni permanenti hanno validità di anni tre che decorrono dalla data di rilascio del titolo definitivo o eventualmente di quello provvisorio. Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

b) **Autorizzazioni temporanee**

Le autorizzazioni temporanee hanno validità per la durata prevista nel titolo autorizzatorio e per un massimo di 60 giorni. Esse sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea, il titolare potrà presentare richiesta motivata di proroga, che potrà essere concessa per massimo di ulteriori 60 giorni.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate, per il periodo previsto nel certificato stesso. L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore 60 giorni.

Qualora la difficoltà deambulatoria permanga allo scadere del suddetto periodo, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nella Z.T.L., il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c) **Titolo per l'accesso giornaliero**

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto delle condizioni, requisiti e limiti di fasce orarie previsti per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità giornaliera per l'intera fascia oraria di vigenza della ZTL.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, oltre che nei casi indicati nell'art. 7, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.

ART. 6

CASISTICA DEGLI ACCESSI

- **PARCHEGGIO - GARAGE**

A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area **privata adibita a parcheggio o garage** all'interno della Z.T.L., potrà essere rilasciato un pass di solo transito per ogni veicolo interessato o, a richiesta, un pass con diversi numeri di targa.

I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il divieto di sosta.

- **AUTOMEZZI DI POLIZIA (ex art. 12 D.Lgs. nO 285/92) - FORZE ARMATE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**

Le Forze di Polizia - Forze Armate - Vigili del Fuoco - Protezione Civile, Ambulanze e Automezzi di Soccorso in genere, dovranno presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

Per particolari servizi di Polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati potrà essere effettuato da personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato.

Anche in questo caso, nonostante questi veicoli non siano dotati di segni di riconoscimento esterni, non verrà emesso il pass, che quindi non dovrà essere esposto.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei *veicoli* di servizio o di rappresentanza strettamente necessari che hanno necessità di accedere nella Z.T.L.

- Gli iscritti all'Albo Professionale dei **MEDICI CHIRURGHI** e **MEDICI VETERINARI**, per comprovati casi urgenti o non programmabili, potranno presentare alla Polizia Municipale, entro il giorno lavorativo successivo, apposita comunicazione con indicazione dei dati del veicolo, data, ora e luogo della visita (nel rispetto dei dati sensibili), per richiedere la sospensione della procedura di emissione della sanzione.

- **SERVIZI DI LINEA - TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Per i veicoli appartenenti alla ditta concessionaria del servizio pubblico di linea e i taxi, si dovrà presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli.

I veicoli del servizio pubblico di linea, saranno autorizzati a transitare ed effettuare la fermata temporanea per il trasbordo dei passeggeri nella Z.T.L.

I taxi e i veicoli da noleggio con conducente, hanno diritto al transito e alla sosta temporanea di 10 minuti per il trasbordo dei passeggeri.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.

Trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procederà al rilascio di pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

- **AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI**

I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso in Z.T.L., e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo, dovranno presentare richiesta in carta libera segnalando la targa e la tipologia del veicolo più frequentemente usato e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo elettronico, in lista bianca, senza emissione di pass.

Si potrà validare un solo veicolo, che avrà diritto a transitare e sostare negli appositi spazi loro riservati.

Nei casi di urgenza, i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo dandone comunicazione telefonica all'ufficio competente entro le ore 19,00 del giorno dell'accesso e, comunque, regolarizzando entro il giorno successivo la richiesta di sospensione della procedura di infrazione.

Il Comandante della Polizia Municipale valutata la comunicazione, a supporto della quale potrà richiedere documentazione giustificativa, se la riterrà accoglibile, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di non accoglimento verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le procedura del C.d.S

- ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CON CONTRATTO DI ASSISTENZA PUBBLICA (Enel, Telecom, Siciliana Gas. etc.),

Gli autoveicoli di attività di riparazione per esigenze operative o di pronto intervento, potranno richiedere fino ad un massimo di n. 2 pass, limitatamente alle necessarie operazioni, in mancanza di altro accesso alternativo.

Nei casi di urgenza, potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Municipale entro cinque giorni, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Il rilascio di tali pass potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.L.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o servizio all'interno della ZTL.

- ESERCIZI COMMERCIALI

Gli esercizi commerciali ricadenti nella ZTL che svolgono consegna a domicilio di merce, potranno richiedere un'autorizzazione permanente presentando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di detta attività. Nel caso di consegna a domicilio di generi alimentari devono presentare documentazione comprovante il rispetto della normativa igienico-sanitaria prescritta.

- PERMESSI TEMPORANEI PER COMPROVATE ESIGENZE

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno delle Z.T.L., il Comando di Polizia Municipale può valutare la concessione di un permesso temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze indicate dal richiedente ed al tempo strettamente necessario.

- CASI ECCEZIONALI

Nei casi urgenti ed indifferibili l'accesso in Z.T.L., per motivi sanitari o di sicurezza o di pubblica utilità, sarà possibile accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione.

In questo caso l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale idonea documentazione giustificativa per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro tre giorni dall'accesso, Il Comandante della Polizia Municipale, valutata la documentazione, potrà sospendere la procedura di emissione della sanzione.

Il Comando di Polizia Municipale, si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito, anche per casi non previsti e prevedibili, valutabili di volta in volta.

Si potrà avvisare telefonicamente in orario d'ufficio il comando di Polizia Municipale chiamando il n. indicato sulla segnaletica.

ART.7

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni per le quali non è previsto il Pass.

Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgere 7 giorni prima un'istanza all'ufficio competente, anche a mezzo fax o posta elettronica, allegando copia della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento dell'autorizzazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6.

Il titolo verrà rilasciato, in tempo utile, alle condizioni fissate per le singole tipologie.

Nei casi di urgenza, non programmabili, l'istanza potrà essere presentata derogando al suddetto termine e non oltre i cinque giorni successivi.

Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio competente, allegando copia della carta di circolazione e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia.

Il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'ufficio competente, allegando copia della carta di circolazione. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Entro i previsti termini di conclusione del procedimento verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

2. Il rilascio delle autorizzazioni speciali, nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica.

3. L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART.8

CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, opportunamente numerate, *devono* contenere:

C la data di rilascio e il periodo di validità;

D i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;

D la tipologia dell'autorizzazione;

D il percorso della Z.T.L.;

D l'eventuale presenza di divieti zonali;

D l'eventuale luogo ammesso per la sosta ed i relativi tempi di durata.

ART. 9

AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

1. Le autorizzazioni *devono* essere utilizzate per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni riportate sul relativo titolo.

L'utilizzo del Pass è soggetto alla seguente specifica regolamentazione:

a. consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sosta temporanea, *ove* assentita, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle presenti disposizioni;

b. non consente l'accesso in coincidenza di chiusura totale dell'area disposta con ordinanza sindacale o dirigenziale, in occasione di cerimonie civili e religiose, manifestazioni e spettacoli e/o altre circostanze e situazioni contingenti;

c. deve essere esposto in maniera ben visibile sul *parabrezza*, ed esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.

d. è rilasciato dal Comando Polizia Municipale ai soggetti interessati che comprovino il possesso dei requisiti prescritti;

e. *deve* essere restituito all'Ufficio che lo ha rilasciato, qualora non sussistano più i presupposti che hanno dato luogo all'emissione;

f. *deve* esserne richiesta la sostituzione in caso di cambiamento della targa (restituendo il pass e presentando documenti nuova auto), deterioramento che ne causa l'illeggibilità (restituendo contrassegno deteriorato), furto (previa presentazione di denuncia alle competenti Autorità), smarrimento (con autocertificazione e allegando la denuncia presentata)

g. è severamente vietato l'uso di fotocopie del Pass;

2. Chiunque usi in modo indebito il Pass incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. I contrassegni indebitamente usati verranno ritirati dagli agenti preposti al controllo.

3. Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio Pass - Z.T.L.

ART. 10

VALIDITA' DEL PASS

1. Ad eccezione dei pass temporanei, che hanno validità fino alla data indicata sugli stessi, tutti gli altri hanno validità di tre anni.
2. La validità del pass decade comunque non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

ART. 11

VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso.
2. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. delle dichiarazioni risultate mendaci.

ART. 12

MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

1. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Pass Z.T.L., con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di materiale come stabiliti con atto di Giunta.
2. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

ART. 13

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici preposti al rilascio dei Pass e alla gestione dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L." da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle autorità di vigilanza e poter reprimere più spedita mente gli abusi.
2. Tutta la parte relativa alla gestione delle contestazioni e notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati ai predetti Uffici del Comando di Polizia Municipale.
3. La verifica delle rilevazioni e contestazioni con le relative fotografie di rilevamento dell'infrazione sarà disponibile presso l'Ufficio di gestione dei procedimenti sanzionatori.

ART. 14

CONTROLLI E SANZIONI

1. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale. Pertanto è facoltà degli Agenti preposti al controllo ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente regolamento.
2. Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.
3. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del titolo autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
4. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del titolo autorizzatorio e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Cd.S.

5. L'Ufficio di Polizia Locale potrà procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza dei requisiti, l'Ufficio procede immediatamente e senza preavviso alla disabilitazione.

6. L'ufficio si riserva altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.

7. Nelle seguenti ulteriori ipotesi di irregolare utilizzo, ferme restando le sanzioni del codice della strada, si applicheranno le specifiche comminatorie sottoindicate:

A. Per l'uso di fotocopie di pass: sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.

B. Per transito su una via diversa di quella autorizzata: sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.

C. Per utilizzo del Pass per attività diversa da quella per cui è stato rilasciato: sospensione di 1 mese e sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 100,00 euro. In caso di recidiva nell'arco di 1 anno: revoca.

D. Per alterazione del titolo autorizzatorio: sospensione di 2 mesi e sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.

Per i residenti sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

ART. 15

FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL PASS

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o l'assegnatario del pass dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia.

2. In caso di deterioramento il titolare o l'assegnatario del pass dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, il pass di cui se ne chiede la riproduzione.

3. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario, saranno tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

ART. 16

PRIVACY

1. La presenza del varco elettronico per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa dei veicoli collegata ad un'autorizzazione in una lista (c.d. lista bianca) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

In conformità a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

2. Nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 29 del D.L. vo 30/06/2003 n° 196, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

3. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati personali, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento, presso il Comando di Polizia Municipale di Leonforte, secondo le modalità e procedure previste dal D.L.vo 30/06/2003 n° 196.

ART. 17

NORME FINALI

I pass e le autorizzazioni emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente "Disciplina per l'accesso nella ZTL con controllo elettronico vigente in Corso Umberto da via Stazione a via Monachella e aree limitrofe". sono revocati

3. Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 del vigente C.d.S., sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando la necessaria assistenza in applicazione a quanto previsto nel C.d.S.